

Raccomandazioni del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali sottoposte alla Svizzera (4° rapporto periodico):

Sintesi dell'attuazione – stato al 18 giugno 2021

Raccomandazione	Uffici competenti	Informazioni sullo stato di attuazione
N. 5 <i>Giustiziabilità dei diritti economici, sociali e culturali</i>	UFG SECO, DDIP, CDDGP	L'Amministrazione dispone di poco margine di manovra poiché l'attuazione dipende in primo luogo dalla volontà del Tribunale federale (TF). Il TF conferma regolarmente la sua giurisprudenza. Dottrina e prassi riconoscono che perlomeno il nucleo intangibile di ciascun diritto è giustiziabile. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Va notato che secondo uno studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), il 50 per cento dei diritti enunciati nel Patto I sono contenuti nella legislazione federale. Nelle costituzioni cantonali si trovano sempre più diritti sociali riconosciuti. L'Amministrazione federale segue gli sviluppi della giurisprudenza. Infatti, si assiste a una tendenza verso una possibile differenziazione dei livelli di tutela dei diritti.
N. 7 <i>Attuazione dei diritti sanciti dal Patto nel contesto confederale</i>	SECO , UFG	Il Comitato è preoccupato per alcune disparità e ricorda che la Confederazione è responsabile in ultima istanza dell'attuazione incoraggiandola a rafforzare i meccanismi di coordinamento tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. In questo caso, l'Amministrazione federale dispone di un margine di manovra molto ridotto, tuttavia si impegnerà a favore di un migliore coordinamento con i Cantoni.
N. 9 <i>Istituzione nazionale per i diritti umani</i>	DSU , DDIP	Questa raccomandazione è di grande rilievo politico e misure opportune sono già state adottate. Il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha approvato il progetto inteso alla creazione di un'Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU). Al contempo ha prolungato il mandato del progetto pilota (Centro svizzero di competenza per i diritti umani) fino alla fine del 2022. Il disegno di legge è stato sottoposto al Parlamento che attualmente lo sta esaminando. L'obiettivo è che la nuova istituzione sia operativa negli anni 2022/2023. Su proposta del Consiglio federale, l'INDU sarà indipendente, garantirà una rappresentanza di tipo pluralista delle forze sociali interessate e beneficerà dell'aiuto finanziario della Confederazione. È previsto che all'INDU venga conferito un ampio mandato per la promozione e la protezione dei diritti umani.

<p>N. 11 <i>Imprese e diritti umani</i></p>	<p>SECO, UFG, DSU, DDIP</p>	<p>A seguito dell'esito negativo dell'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» respinta il 29 novembre 2020, un controprogetto indiretto prevede: (i) un obbligo di rendiconto delle questioni ambientali e lavorative, dei diritti umani e della lotta contro la corruzione per le grandi imprese pubbliche e le istituzioni finanziarie e (ii) un dovere di diligenza ragionevole e un obbligo di rendiconto per quanto riguarda i «minerali di conflitto» e il «lavoro minorile». Questi ultimi obblighi riguardano le imprese che importano o trattano in Svizzera minerali o metalli costituiti da stagno, tantalio, tungsteno oppure oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio. Lo stesso vale per le imprese che offrono prodotti o servizi per i quali vi sono ragionevoli motivi per sospettare che siano stati fabbricati o forniti utilizzando lavoro minorile. Il termine di referendum riguardo al controprogetto indiretto inizia con la pubblicazione del decreto d'accertamento.</p>
<p>N.13 <i>Cooperazione internazionale per il massimo delle risorse disponibili</i></p>	<p>SFI, SECO, AFC, DSU, DDIP, DPES¹</p>	<p>La raccomandazione è estremamente ampia e riguarda due parti: a) l'evasione fiscale e b) il rapporto redatto dal perito indipendente incaricato di esaminare gli effetti del debito esterno e dei relativi obblighi finanziari internazionali degli Stati sul pieno esercizio di tutti i diritti umani e in particolare dei diritti economici, sociali e culturali, il quale contiene numerose raccomandazioni. Per quanto riguarda a): nell'ambito degli accordi internazionali, la Svizzera si è impegnata a lottare attivamente contro la frode e l'evasione fiscale. Oltre a riconoscere il problema dei flussi finanziari illeciti partecipa all'elaborazione di norme internazionali per combatterli. Come membro del Forum mondiale e dell'Inclusive Framework on BEPS, la Svizzera attua e applica pienamente le norme sviluppate dall'OCSE, in particolare i diversi standard per lo scambio di informazioni fiscali. È valutata come ampiamente conforme alle norme in occasione degli esami dei Paesi effettuati dagli organismi internazionali. Queste norme internazionali sono attuate nell'ambito di un processo continuo che tiene conto degli ultimi sviluppi per lottare efficacemente contro la frode e l'evasione fiscale. b): ci sono stati molti sviluppi in questo settore dopo la redazione del 4° rapporto facente riferimento al Patto I. Alcune raccomandazioni degli esperti sono state messe in atto, altre sono in corso di attuazione e ancora altre sono ormai superate o non più rilevanti. Per quanto riguarda la diligenza ragionevole delle imprese si rimanda alla raccomandazione n. 5.</p>
<p>N. 15 <i>Accordi di libero scambio</i></p>	<p>SECO</p>	<p>A tutt'oggi, soltanto l'UE effettua valutazioni d'impatto in maniera generalizzata. In risposta a un postulato della CdG-N, il Consiglio federale presenterà un rapporto che esaminerà le possibilità metodologiche e l'opportunità di estendere la prassi attuale della Svizzera. Il rapporto sarà disponibile al più tardi alla fine del 2021. I lavori sono in corso.</p>

¹ Divisione politiche estere settoriali (DFAE)

<p>N. 17 <i>Aiuto pubblico allo sviluppo</i></p>	<p>DSC, SECO</p>	<p>La Svizzera, a più riprese, ha sostenuto l'obiettivo dello 0,7 per cento APS/RNL. Questo impegno tuttavia non è vincolante, si tratta di un obiettivo a lunga scadenza, e la Svizzera decide quale strada percorrere per raggiungere questo obiettivo. In proporzione al reddito nazionale lordo (RNL), il tasso di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dipende sia dalla volontà politica del Parlamento, sia dall'evoluzione delle finanze federali e dal contesto economico in generale. Nel mese di settembre 2020, il Parlamento ha approvato il Messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 basato su una dotazione finanziaria stabile rispetto al periodo 2017-2020, e il cui tasso medio APS/RNL inizialmente stimato era dello 0,46 per cento.</p>
<p>N. 19 <i>Cambiamenti climatici</i></p>	<p>UFAM, UFAS, UFE, SFI</p>	<p>Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il diritto a un ambiente sano fa parte del diritto alla salute (art. 12 Patto I). C'è una tendenza ad ammetterlo da parte della dottrina del diritto internazionale pubblico e di vari tribunali. Tuttavia, la raccomandazione si fonda su un'interpretazione delle raccomandazioni scientifiche. Secondo l'UFAM, gli obiettivi climatici svizzeri sono in linea con le raccomandazioni del GIEC. Contro la revisione della legge sul CO2 discussa in Parlamento è stato chiesto il referendum, e sottoposta a votazione popolare il 13 giugno 2021 è stata respinta. L'attuazione di questa raccomandazione richiede quindi decisioni politiche, ma si tratta di un tema politico di attualità. Nel mese di giugno 2020, il Consiglio federale ha adottato un rapporto e le linee guida concernenti lo sviluppo sostenibile nel settore finanziario, e nel dicembre 2020 ha presentato misure concrete per una piazza finanziaria svizzera sostenibile. Il Consiglio federale deve altresì rispondere a un postulato (19.3950) concernente il tema della raccomandazione. Inoltre vengono effettuati regolarmente dei test per analizzare la compatibilità climatica dei portafogli finanziari. Tutte le casse pensioni, imprese di assicurazione svizzere, banche e società di gestione degli attivi possono fare analizzare gratuitamente, anonimamente e su base volontaria la compatibilità climatica dei loro portafogli formati da azioni e obbligazioni con un riscaldamento globale inferiore a 2 gradi.</p>
<p>N. 21 <i>Non-discriminazione</i></p>	<p>UFG, CFR</p>	<p>Per quanto riguarda una legislazione svizzera contro le discriminazioni, diversi comitati delle Nazioni Unite chiedono una legge federale per lottare contro la discriminazione. Il Parlamento svizzero ha finora privilegiato l'approccio settoriale alla protezione contro la discriminazione e si è astenuto dall'introdurre una legge generale contro la discriminazione. Per contro, una modifica del Codice penale e del Codice penale militare (discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale) è stata accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2020. Per quanto riguarda la seconda parte della raccomandazione concernente la sensibilizzazione, il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) intensificherà le sue attività di sensibilizzazione, prevenzione e intervento in</p>

		collaborazione con i Cantoni e i Comuni, segnatamente nel settore tematico del razzismo su Internet e delle possibili conseguenze della crisi del coronavirus per i gruppi emarginati della società.
N. 23 <i>Uguaglianza tra uomini e donne</i>	UFU, SECO	La raccomandazione riguarda anche i Cantoni. A livello federale, le questioni relative alla parità salariale sono in primo luogo di competenza dell'UFU. Le nuove disposizioni della legge sulla parità sono entrate in vigore il 1° luglio 2020 (analisi della parità salariale per le aziende con 100 o più dipendenti). Inoltre, la parità salariale rientra tra i campi d'azione della Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini adottata nel 2021. Per la messa in atto di questa raccomandazione sono quindi state implementate già diverse misure (la revisione del diritto societario che prevede soglie di rappresentanza dei sessi per i consigli d'amministrazione e le direzioni, una politica della manodopera qualificata ecc.).
N. 25 e 27 <i>Diritto al lavoro</i>	SECO, UFPD, SEM, UFAS, CDEP	Il sistema di sicurezza sociale che permette alle persone disabili di sfuggire alla povertà è di centrale importanza per le pari opportunità delle persone disabili. Il programma dell'UFPD «Pari opportunità e lavoro» avviato nel 2018 è rivolto non solo alla Confederazione e ai Cantoni, ma anche alle imprese e ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori in età avanzata, il Consiglio federale ha deciso nel 2019 di attuare misure supplementari per sostenere le persone in cerca d'impiego più anziane: il «Programma d'incentivazione» (durata del progetto dal 2020 al 2024), un accesso facilitato alle misure di formazione e d'impiego per le persone di età superiore ai 60 anni che hanno perso il posto di lavoro (art. 59d LADI), e una prestazione transitoria per le persone di età superiore ai 60 anni che hanno perso il posto di lavoro. Programmi e misure d'integrazione per gli stranieri sono già stati attuati.
N. 29 <i>Salario minimo</i>	SECO	In occasione delle votazioni federali del 2014, l'idea di un salario minimo a livello nazionale è stata bocciata dal popolo. Grazie all'obbligatorietà generale conferita ai CCL dalle autorità competenti, i partner sociali possono stabilire le condizioni lavorative e salariali minime nei settori e nelle regioni. In alcuni Cantoni, i salari minimi sono stati introdotti o in fase di pianificazione (NE, JU, GE, TI, BS).
N. 31 <i>Eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore</i>	UFU, SECO	Il 1° luglio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della LPar. Numerose misure sono state attuate in questo settore (Logib è disponibile sotto forma di Webtool e sarà esteso alle imprese di più piccole dimensioni; alla Carta per la parità salariale nel settore pubblico possono aderire anche le aziende parastatali). Inoltre esistono già sistemi di valutazione del lavoro di tipo analitico. La messa in atto di una strategia integrale volta ad appianare gli scarti salariali è complicata, e l'introduzione di sanzioni in caso di non rispetto della parità salariale non è politicamente fattibile al momento.

N. 33 <i>Lavoro domestico</i>	SECO , UFG	I collaboratori domestici hanno un contratto di lavoro e godono degli stessi diritti garantiti agli altri lavoratori. La non applicazione della legge sul lavoro (LL) è l'unica differenza rispetto alla maggioranza degli altri lavoratori, tuttavia gli articoli 2-4 LL prevedono altre numerose eccezioni. Nel 2019, il contratto normale di lavoro per il personale domestico ² rinegoziato è stato prorogato per la durata di 3 anni. In tale occasione, i salari minimi obbligatori sono stati adeguati all'evoluzione dei salari nominali. A livello nazionale, dei controlli vengono effettuati regolarmente nell'ambito dell'attuazione di misure di accompagnamento. Nel 2020 sono stati realizzati 606 controlli in caso di 111 sospette infrazioni in totale.
N. 35 <i>Discriminazione e molestie sul luogo di lavoro</i>	SECO , UFU, UFG	Le disposizioni della Convenzione 190 dell'OIL sono attualmente sottoposte a un'analisi giuridica. Una protezione estesa viene già garantita dalla legge sulla parità dei sessi. Per i casi di molestie sessuali e di discriminazione sul luogo di lavoro, la Svizzera dispone già di numerosi strumenti basati soprattutto sulla LPar. Sul tema delle molestie sessuali, l'UFU e la SECO hanno pubblicato diversi opuscoli informativi destinati alle impiegate e agli impiegati. Per quanto riguarda certi punti sollevati nella raccomandazione come l'inversione dell'onere della prova in certi casi di discriminazione ³ e il miglioramento della protezione delle donne durante la gravidanza, le proposte sono state recentemente respinte in Parlamento (per l'onere della prova vedasi, ad esempio, l'iniziativa parlamentare cantonale 19.317 – <i>Per facilitare la lotta contro le molestie sessuali</i> . Per il miglioramento della protezione durante la gravidanza vedasi, ad esempio, la mozione Reynard 19.3058 – <i>Aumentare le sanzioni in caso di licenziamento di giovani madri per maternità o gravidanza</i> oppure l'iniziativa parlamentare Reynard 19.406 – <i>Prorogare il periodo di protezione contro il licenziamento delle donne che rientrano dal congedo maternità</i>).
N. 37 <i>Diritti sindacali</i>	SECO , UFG	Al fine di trovare un accordo sulla protezione adeguata contro i licenziamenti antisindacali, il dialogo tra i partner sociali continua. Nel mese di giugno 2019, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha avviato una mediazione indipendente ed esterna tra le associazioni padronali e sindacali. Questa mediazione è iniziata nel gennaio 2020 e sta continuando. Il processo è attualmente in corso.
N. 39 <i>Diritto alla sicurezza sociale</i>	UFAS , CDOS , SEM	La Confederazione non dispone di competenze costituzionali in materia di assistenza sociale. Il coordinamento dell'aiuto sociale con altri sistemi della sicurezza sociale in Svizzera mediante una legge quadro federale renderebbe necessaria una modifica della Costituzione. In risposta a un'interpellanza (20.3229), il Consiglio federale ha affermato che le direttive della Conferenza

² [Contratto normale di lavoro per il personale domestico - Confederazione \(admin.ch\)](#)

³ [17.501 | Molestia sessuale. Alleviare l'onere della prova | Oggetto | Il Parlamento svizzero \(parlament.ch\)](#)

		svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) correttamente applicate dai Cantoni concordano sufficientemente con i sistemi cantonali. Le direttive COSAS vengono applicate da tutti i Cantoni. Attualmente non c'è alcuna volontà pubblica dei Cantoni di impegnarsi a favore di una legge quadro o di disposizioni più vincolanti delle direttive già esistenti. L'armonizzazione è un processo a lungo termine, e attualmente ha raggiunto un buon livello. Per quanto riguarda la parte concernente i titolari del permesso F (stranieri ammessi provvisoriamente), la raccomandazione è già stata attuata. Soltanto i sans-papiers e le persone che devono lasciare la Svizzera non possono beneficiare dell'aiuto sociale e ricevono il soccorso d'emergenza.
N. 41 <i>Custodia dei figli</i>	UFAS, CDOS	<p>Negli ultimi anni, l'offerta di asili nido nei Cantoni è notevolmente aumentata, sforzi sono in corso. Nel mese di ottobre 2020, la CDOS ha pubblicato la terza versione del suo rapporto sulla situazione dell'accoglienza extrafamiliare nei Cantoni. In particolare fornisce per la prima volta a livello nazionale una stima del numero di posti di accoglienza disponibili e dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda. Nel limite delle sue competenze, la Confederazione si impegna a rendere i servizi di custodia dei bambini più disponibili e accessibili (creazione di nuovi posti d'asilo nido sostenuta con più di 400 milioni di franchi, stato al 31 gennaio 2021, sostegno finanziario dei Cantoni e dei Comuni che aumentano i propri sussidi per l'accoglienza extrafamiliare dei bambini, e aiuti finanziari ai progetti volti a migliorare l'equilibrio tra l'offerta di accoglienza extrafamiliare e i bisogni dei genitori).</p> <p>Il congedo di paternità è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Attualmente un progetto che va oltre o l'introduzione di un congedo parentale non avrebbe la maggioranza in Parlamento.</p>
N. 43 <i>Ricongiungimento familiare</i>	SEM	Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, la Svizzera sfrutta già le sue possibilità di ricongiungimento familiare. Il Tribunale amministrativo federale si basa sul principio di proporzionalità e applica in molti casi persino l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Parlamento è incaricato di modificare la base giuridica conformemente alle raccomandazioni. Il legislatore svizzero ha recentemente adottato un approccio diverso rispetto alle raccomandazioni; il Parlamento ha deciso che non solo le persone ammesse a titolo provvisorio, ma anche quelle bisognose di protezione (statuto S) possono chiedere il ricongiungimento familiare solo dopo un periodo di attesa di tre anni. Inoltre si dovrebbero applicare gli stessi requisiti di integrazione alle persone bisognose di protezione.
N. 45 <i>Adozioni</i>	UFG	L'11 dicembre 2020, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sulle adozioni illegali dallo Sri Lanka negli anni ottanta. Adozioni illegali (admin.ch) . Inoltre, un gruppo di lavoro per la ricerca delle origini che riunisce persone adottate, rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di partner privati ha iniziato i suoi lavori nell'agosto 2020. Un gruppo di esperti che si occuperà di un'eventuale

		revisione generale delle adozioni internazionali sarà istituito nel 2021, e sempre nel 2021 verranno effettuate ulteriori ricerche negli archivi federali su Paesi d'origine diversi dallo Sri Lanka.
N. 47 <i>Povertà</i>	UFAS, CDOS	Si tratta di un tema di attualità aggravato dalla crisi del coronavirus, oggetto di diversi interventi parlamentari, e il relatore speciale sul diritto allo sviluppo ha espressamente menzionato la raccomandazione del CDESC nel suo rapporto sulla sua visita in Svizzera. La Confederazione, i Cantoni, le città e la società civile hanno tratto conclusioni positive dal Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 2014-2018 confermando inoltre la loro volontà di proseguire gli sforzi congiunti in questo settore. La Piattaforma nazionale contro la povertà 2019-2024 creata a tale scopo mira ad accompagnare l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel quadro del Programma nazionale, a facilitare il dialogo e la messa in rete degli attori interessati nonché a fornire basi di lavoro in determinati ambiti della promozione delle opportunità formative, dell'integrazione sociale e professionale e delle condizioni di vita. A livello federale si sta dunque facendo qualcosa, ma le misure concrete devono essere adottate dai Cantoni. Il Consiglio federale dovrà elaborare un rapporto in adempimento di un postulato (19.3954). La mozione 19.3953 sul monitoraggio della povertà è stata adottata.
N. 49 <i>Salute mentale</i>	UFSP, CDOS, CDS	Le misure indicate nel rapporto sulla salute psichica e il piano d'azione per la prevenzione del suicidio continuano ad essere applicati, e ci sono diversi progetti concreti. Ma l'UFSP non dispone di una base giuridica per questo settore, i Cantoni sono principalmente competenti. Con poche eccezioni, i Cantoni attuano ad esempio i cosiddetti programmi d'azione cantonali per rafforzare la salute mentale; si tratta ugualmente di un elemento importante del piano d'azione per la prevenzione del suicidio. Da una inchiesta condotta recentemente su incarico dell'UFSP presso i Cantoni sul loro impegno per la prevenzione del suicidio risulta inoltre che molti Cantoni utilizzano diversi canali di comunicazione per informare la popolazione sul tema del suicidio e delle possibilità di prevenzione nonché sui servizi di aiuto come le hotline.
N. 51 <i>Tossicodipendenza</i>	UFSP, CDOS	In Svizzera, le offerte di aiuto e di trattamento in caso di dipendenza sono numerose e variegata rispetto ad altri Paesi. Tuttavia, le offerte variano da regione a regione, soprattutto per quanto riguarda i locali per il consumo controllato, i trattamenti basati sulla prescrizione di eroina, lo screening e il trattamento antiepatite C dei tossicodipendenti che ricorrono all'iniezione nonché le misure per ridurre i rischi nelle prigioni. Per garantire la parità di accesso alle offerte di aiuto è tra l'altro necessario coordinare ancora meglio la loro pianificazione, la ripartizione dei costi e il loro finanziamento a livello cantonale o regionale. Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di agire e ha presentato nel suo rapporto in risposta al postulato 17.4076 Rechsteiner «Prospettive della politica svizzera in

		materia di droghe» cinque misure volte a colmare le lacune nell'offerta di aiuto e di trattamento in caso di dipendenza.
N. 53 <i>Accesso all'istruzione</i>	UFPD, SEM, CDPE	<p>Per quanto riguarda le persone disabili, la competenza spetta ai Cantoni, la Confederazione è soprattutto responsabile della sensibilizzazione e del sostegno finanziario dei progetti. Dall'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo, è garantito che tutti i figli di richiedenti l'asilo in età scolare frequenteranno la scuola non appena arrivano in Svizzera. La definizione di scolarità obbligatoria rientra nella competenza dei Cantoni, ma in alcuni Cantoni è interpretata in modo da includere i giovani fino all'età dei 18 anni. I richiedenti l'asilo definitivamente respinti e tenuti a lasciare il Paese non hanno il diritto di terminare un apprendistato in corso, ma di fronte a uno stato di avanzata integrazione può trattarsi di un caso di rigore (esame individuale effettuato dall'autorità cantonale poi sottoposto all'esame / all'approvazione della SEM). Inoltre, la mozione 20.3925 del 13 agosto 2020 «Non interrompere un apprendistato in corso dopo una lunga procedura d'asilo. Permettere ai richiedenti l'asilo di terminare la loro formazione in caso di decisione d'asilo negativa» è stata respinta dal Consiglio degli Stati il 1° marzo 2021 e ormai liquidata: 20.3925 Non interrompere un apprendistato in corso dopo una lunga procedura d'asilo. Permettere ai richiedenti l'asilo di terminare la loro formazione in caso di decisione d'asilo negativa Oggetto Il Parlamento svizzero (parlament.ch).</p> <p>Quanto agli studi superiori, le scuole universitarie svizzere hanno reagito, nell'ambito della loro competenza e della loro autonomia, alla recente evoluzione migratoria avviando diversi programmi per promuovere le competenze disciplinari e specifiche per la formazione dei rifugiati e consentire il proseguimento della loro carriera accademica. Diversi temi sono stati trattati, come ad esempio il riconoscimento dei documenti, il livello di competenza linguistica, le differenze culturali, le restrizioni economiche nonché l'incertezza concernente lo statuto di soggiorno dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse a titolo provvisorio. Swissuniversities, l'associazione che riunisce i rettori delle scuole universitarie svizzere, svolge un ruolo consultivo e di coordinatrice e si impegna a rafforzare gli scambi tra le scuole universitarie. Una volta all'anno organizza una riunione cui partecipano le persone responsabili del dossier nelle scuole universitarie. Questa attività di rete è finalizzata a promuovere lo scambio di informazioni e di domande nonché di buone pratiche o di problemi connessi all'ammissione e all'integrazione di rifugiati nelle scuole universitarie. L'associazione supporta inoltre il sito « Perspectives – études ».</p>
N. 55 <i>Lingue ufficiali</i>	UFC	La Svizzera ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in cui figura anche il romancio. I Cantoni e la Confederazione supportano e promuovono una serie di misure nel campo del plurilinguismo finalizzate anche al rafforzamento delle lingue nazionali minoritarie, come gli

		scambi, il materiale didattico, il sostegno all'agenzia di stampa, i corsi bilingui ecc. Se la raccomandazione chiede di «raddoppiare gli sforzi» non tiene conto dei grandi sforzi che si stanno già compiendo.
N. 57 <i>Diritti culturali</i>	UFC	I Cantoni sono incaricati di compiere ulteriori progressi in questi settori di loro competenza (educazione, pianificazione del territorio, affari sociali). La Confederazione supporta le organizzazioni e i progetti delle minoranze e svolge il ruolo di coordinatrice dei diversi attori, elaborando ad esempio un concetto nazionale per le aree di transito.
N. 58 <i>Ratifiche degli strumenti internazionali</i>	SECO, UFG, SEM, DDIP, UFPD	<p>Per il Protocollo facoltativo facente riferimento al Patto I, la giustiziabilità dei diritti rappresenta un ostacolo. Le altre ratifiche non sono presenti nell'agenda politica, poiché prima di ratificare qualsiasi strumento di diritto internazionale, la Svizzera esamina la sua compatibilità con il sistema giuridico svizzero e chiarisce la sua portata, segnatamente la sua interazione con i meccanismi di protezione nazionale esistenti. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ha rinunciato ad avviare la procedura di ratifica del Protocollo facoltativo quando ha approvato la CRDP. Il Comitato sostiene posizioni che non corrispondono né alla prassi svizzera né a quella degli organi del Consiglio d'Europa su alcune questioni importanti, in particolare sul trattamento e sul ricovero di persone affette da disturbi psichici contro la loro volontà. Attualmente il Consiglio federale non dispone dunque di tutti gli elementi richiesti per valutare le conseguenze di una ratifica del Protocollo facoltativo della CRDP. Tuttavia è disposto a procedere ai chiarimenti necessari non appena il Comitato dell'ONU avrà fornito le sue osservazioni finali concernenti il rapporto iniziale della Svizzera.</p> <p>Sul piano generale, il Patto II riconosce garanzie identiche o almeno paragonabili a quelle previste nella CRDP. Quest'ultima prevede un meccanismo di controllo ben noto e provato. La Svizzera è soggetta a questo meccanismo da 47 anni. Pertanto, sotto il profilo della tutela giuridica da parte di un organismo internazionale dei diritti fondamentali garantiti dal Patto II, l'accettazione di un meccanismo parallelo non appare né urgente né indispensabile. L'adesione al primo Protocollo facoltativo facente riferimento al Patto II dunque non figura all'ordine del giorno. La Svizzera segue tuttavia attentamente la prassi dei vari Comitati delle Nazioni Unite, e ha riconosciuto la competenza a trattare le procedure di comunicazione individuali dei Comitati contro la tortura, per l'eliminazione della discriminazione razziale e per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, sulle sparizioni forzate e sui diritti dell'infanzia.</p>
Nr. 60 <i>Programma per lo sviluppo sostenibile</i>	ARE	La raccomandazione solleva questioni interpretative sulla creazione di meccanismi indipendenti per monitorare i progressi realizzati. Un sistema di indicatori (MONET 2030) che illustra i progressi

		compiuti per i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile esiste già. L'attuazione di questa raccomandazione dipende in gran parte dalla messa in atto delle altre raccomandazioni.
N. 61 <i>Indicatori</i>	SECO	Il quadro concettuale e metodologico riguardante gli indicatori dei diritti umani elaborato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani potrebbe essere discusso in seno all'Amministrazione federale.
N. 62 <i>Diffusione</i>	SECO	Le raccomandazioni discusse in occasione di una Conferenza nazionale svoltasi il 3 dicembre 2020 sono state ampiamente diffuse a livello nazionale (Cantoni, Tribunale federale, Commissioni parlamentari ed extraparlamentari, Uffici federali). La SECO è in contatto con la società civile per quanto riguarda il follow-up.
N. 63 e 64 <i>Rapporto intermedio e finale</i>	SECO, UFG	I lavori per il rapporto intermedio sono iniziati, la consegna al Comitato è prevista per la fine di ottobre 2021. La Confederazione esamina la possibilità di combinare i cicli di esame dei rapporti sul Patto I e sul Patto II. Un rapporto combinato sarebbe quindi previsto per il 2025 con il dialogo nel 2026.